



AMBITO TERRITORIALE N 25
(Provincia di Napoli)

**COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V.
EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-08 3153**

**BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO
SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI DELL’AMBITO
TERRITORIALE N 25 – COMUNE DI SANT’ANASTASIA.**



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

Articolo 1 – Premesse.

1. Il presente bando di gara, unitamente al disciplinare di gara, contiene le norme relative ai criteri e alle modalità di partecipazione alla procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio **“Centro Sociale Polifunzionale per disabili dell'Ambito Territoriale N 25. Comune di Sant'Anastasia”** da qui in poi indicato anche come **“CSP”**, indetta dal Comune di Pomigliano d'Arco, nella sua qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale N 25, Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale N 25– Telefono 0818033153 – Fax 0818033153– PEC affarisociali.pomigliano@asmepec.it, sito istituzionale del Comune di Pomigliano d'Arco (Na): www.comune.pomiglianodarco.gov.it; sito istituzionale del Comune di Sant'Anastasia (Na), www.comunesantanastasia.gov.it.
2. Il Comune di Pomigliano d'Arco, Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale N 25, con sede in Pomigliano d'Arco (Na), c.a.p. 80038, Corso V. Emanuele, Palazzo Orologio, 309, è la stazione appaltante ai fini della presente procedura di gara.
3. L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione dirigenziale a contrarre N. DET7-294-2017 del 03/10/2017 e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
4. Alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di **“CSP”**, è assegnato il Codice CPV 85311200-4 di cui al Regolamento CE n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007 e il codice CIG ZE2203117C.
5. L'appalto è finanziato con risorse del Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale N 25, annualità 2016, a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) e Fondo Sociale Regionale (FSR) 2016.
6. Il bando di gara, in uno a tutta la documentazione ad esso correlata verrà pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune di Pomigliano d'Arco, capofila dell'Ambito Territoriale N 25 e amministrazione aggiudicatrice per la presente gara all'indirizzo www.comune.pomiglianodarco.gov.it. e sul sito istituzionale del Comune di Sant'Anastasia all'indirizzo www.comunesantanastasia.gov.it
7. Il servizio verrà svolto sul territorio del Comune di Sant'Anastasia, presso una struttura di proprietà comunale che sarà messa a disposizione dell'aggiudicatario del contratto di appalto.
8. Il Responsabile del procedimento (RUP) e direttore dell'esecuzione del contratto di appalto (DEC) è la dott.ssa Margherita Beneduce Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sant'Anastasia Telefono 0818930209, fax 0818930211, mail margheritabeneduce@comunesantanastasia.gov.it, posta elettronica certificata servizisociali@pec.comunesantanastasia.it.



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

Articolo 2 – Documentazione di gara e chiarimenti.

1. La documentazione di gara comprende:
 - a) Bando di gara;
 - b) Disciplinare di gara;
 - c) Protocollo di legalità sottoscritto dal Sindaco protempore del Comune di Pomigliano d'Arco e dal Prefetto protempore della Prefettura di Napoli;
 - d) Capitolato speciale di appalto indicato anche come CSA.
2. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del committente www.comune.pomiglianodarco.gov.it, nella Sezione Documentazione, sotto sezione Bandi di gara, e sul sito del Comune di Sant'Anastasia www.comunesantanastasia.gov.it
3. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC del Comune di Pomigliano d'Arco comune.pomiglianodarco@legalmail.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
4. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico. Ai sensi dell'articolo 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet del committente www.comune.pomiglianodarco.gov.it.
5. I chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto e, pertanto, non hanno capacità innovativa delle regole che disciplinano la procedura d'appalto contenute negli atti di gara della stazione appaltante e nei loro eventuali allegati.

Articolo 3 – Comunicazioni.

- 1 Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice.
- 2 Salvo quanto diversamente disposto negli atti di gara della stazione appaltante, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC comune.pomiglianodarco@legalmail.it del committente e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
- 3 Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
5. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Articolo 4 – Oggetto dell'appalto.

1. L'appalto prevede l'affidamento del servizio **"CSP"** a favore di persone disabili e delle loro famiglie.

Articolo 5 – Procedura di affidamento.

1. Per l'aggiudicazione del servizio **"CSP"**, la stazione appaltante utilizza la procedura aperta di cui all'articolo 60, comma 1, del Codice.
2. L'amministrazione aggiudicatrice non ha pubblicato un avviso di preinformazione.

Articolo 6 – Criterio di aggiudicazione.

1. L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera a) del Codice.

Articolo 7 - Caratteristiche del servizio CSP.

1. Il miglioramento complessivo della qualità della vita, soprattutto delle persone che vivono in una condizione di grave disagio (es.: disabili psicosensomotori, persone con grave disagio mentale, persone vittime di una condizione di dipendenza tossica, famiglie in gravi condizioni socioeconomiche), può essere ancor più efficacemente conseguito se si approntano spazi sociali comunitari, all'interno dei quali la persona si sente genuinamente accolta da un gruppo comunitario (grembo sociale accogliente), pronto a valorizzare (e non a valutare) non solo i linguaggi e le espressività preferenziali, ma anche le singole specifiche potenzialità umane presenti in ciascun essere umano, a prescindere dalle sue specifiche condizioni socio-economico-culturali e/o psicofisiche.
2. Più nello specifico, questa efficacia risulta essere ancor più evidente quando si approntano spazi sociali comunitari di socializzazione e di integrazione in favore delle persone colpite da gravi disabilità psicosensomotorie, spazi frequentati costantemente non solo da chi vive la condizione di handicap psicofisico, ma anche da pari età (o di età superiore) cosiddetti 'normodotati'.
3. Inoltre, data la delicatezza del tipo di relazione comunitaria che si va a costruire, diventa requisito prezioso e imprescindibile poter contare su competenze specifiche in relazione ai molteplici linguaggi comunicativo-espressivi adoperati da tutte le persone che frequentano tali spazi sociali.



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

4. Qui di seguito, si espongono le caratteristiche salienti che compongono il Progetto di realizzazione del servizio **CSP** oggetto di gara.

FINALITÀ GENERALI.

Con il Centro Polifunzionale si intendono conseguire le seguenti finalità generali:

- 1) Migliorare la qualità della vita delle persone affette da grave disabilità psicosensomotoria.
- 2) Diffondere i valori della solidarietà, della libertà, dell'uguaglianza delle opportunità, della cooperazione, della dignità umana, soprattutto se tali valori devono essere direttamente o indirettamente rivolti in favore di chi si trova in uno stato di grave disagio psicofisico.
- 3) Migliorare la qualità della vita della comunità cittadina nel suo complesso.
- 4) Diffondere pratiche di inclusione sociale in favore delle persone con grave disabilità.

OBIETTIVI SPECIFICI.

Gli obiettivi specifici sono:

- 1) Socializzazione delle persone con grave disabilità psicosensomotoria.
- 2) Integrazione delle persone con grave disabilità psicosensomotoria.
- 3) Animazione per uno sviluppo integrato delle potenzialità espressivo-comunicative di tutti i partecipanti.
- 4) Implementare una stabile pratica di inclusione sociale in favore delle persone con grave disabilità.

DESTINATARI DELL'INTERVENTO.

Diretti: 20 utenti con disabilità psicosensomotoria di eterogenea eziologia. Eventualmente, anche giovani cittadini della comunità anastasiana.

Indiretti: le famiglie dei suddetti utenti. Tutti i cittadini che volontariamente vorranno partecipare alle attività integrate.

TEMPI E LUOGHI.

Il Progetto si compone di 3 fasi:

- a) fase di promozione dell'iniziativa (azione 1);
 - b) fase di esecuzione operativa (azioni 2 e 3);
 - c) fase di monitoraggio e rendicontazione economica e progettuale (azione 4).
- Tutte queste fasi si dipanano nel corso di complessivi 6 mesi, quindi 24 settimane. La cadenza dell'insieme delle attività laboratoriali sarà tri-settimanale (3 ore al giorno, quindi 9 ore settimanali per complessive 216 ore di erogazione del servizio CSP.

Delle 216 ore complessive di erogazione del servizio CSP, circa 200 ore saranno



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

destinate a servizi laboratoriali e circa 16 ore a servizi di consulenza socioeducativa e pedagogica).

FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE.

2 Educatori/Animatori specializzati (con master universitario o titolo abilitante) nella Globalità dei Linguaggi.

2 Animatori con funzioni di tutoraggio e assistenza ai Laboratori.

2 Operatori Socio-Assistenziali o Socio-Sanitari (preferibilmente un uomo e una donna).

1 Coordinatore generale specializzato (con master universitario o titolo abilitante) nella Globalità dei Linguaggi.

1 Autista per trasporto disabili con pulmino fornito dal Comune di Sant'Anastasia.

1 Assistente al trasbordo sul pulmino.

1 Assistente esecutivo-amministrativo.

Articolo 8 – Luogo di esecuzione dell'appalto.

1. Il servizio **CSP** deve essere erogato a favore di persone disabili nel Comune di Sant'Anastasia, presso una struttura comunale messa a disposizione dallo stesso Comune.

Articolo 9 - Durata dell'appalto.

1. Il servizio CSP ha la durata di 6 mesi a decorrere dal 7 gennaio 2018 e fino al 30 giugno 2018.
2. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di modificare, al momento della attivazione del servizio la date di inizio e fine del servizio "**CSP**" indicate al precedente comma 1.

Articolo 10 - Proroga del contratto di appalto.

1. Ai sensi del comma 11, articolo 106 del Codice la durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio di "**CSP**" è prorogato dall'amministrazione aggiudicatrice per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente.
2. La proroga del contratto di appalto di cui al presente articolo, presenta i seguenti caratteri:
 - a) È una proroga tecnica poiché limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;
 - b) Si sostanzia in un diritto potestativo per la stazione appaltante di disporre una modifica della durata del contratto al fine di consentire la conclusione della procedura di aggiudicazione, e, dal lato del contraente, in una soggezione atteso che il medesimo è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto originario;



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

- c) L'esercizio della proroga da parte della stazione appaltante, in quanto già compresa nel contratto stipulato, non dà luogo ad un nuovo contratto ma determina l'ultrattività degli effetti del contratto già stipulato (mero differimento temporale del contratto stipulato).
3. In caso di proroga del contratto di appalto, come definita al precedente comma 2, l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto stipulato agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per l'amministrazione aggiudicatrice secondo la normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento di proroga della durata del contratto.
 4. La proroga del contratto, di cui al presente articolo, può avere una durata massima di tre mesi decorrenti dal 20/09/2018 e fino al 20/12/2018.
 5. L'aggiudicatario, in caso di proroga espressa da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, rappresentata dal dirigente del Settore Affari Sociali del Comune di Pomigliano d'Arco, è tenuto a garantire, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 9 del presente bando di gara, la continuità del servizio aggiudicato.
 6. La proroga è adottata con determinazione dirigenziale del dirigente del Settore Affari Sociali del Comune di Pomigliano d'Arco e il contratto di proroga è stipulato dal dirigente del Settore Affari Sociali per scrittura privata semplice
 7. In caso di rifiuto da parte dell'aggiudicatario di prorogare la durata del contratto di appalto su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, la stessa stipula il contratto di proroga con il concorrente classificato secondo nella graduatoria di merito e, ove occorra, scorrendo la graduatoria di merito nel caso di rifiuto o di impossibilità del secondo classificato ad accettare l'affidamento in proroga della erogazione del servizio di "CSP".
 8. Nel caso di offerta unica e di rifiuto dell'esecutore originario di accettare la proroga del contratto, la stazione appaltante procede alla individuazione di un nuovo contraente, mediante procedura negoziata, per il tempo strettamente necessario alla stipula del nuovo contratto di appalto.
 9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8 del presente articolo, le spese sostenute dall'amministrazione aggiudicatrice sono poste a carico dell'aggiudicatario originario, salvo ogni azione per risarcimento del maggior danno subito dall'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 11 - Importo dell'appalto.

1. L'importo complessivo dell'appalto è pari a € 39.900,00 al netto dell'IVA al 5% per un importo complessivo di € 42.000,00.

Articolo 12 – Costo della manodopera.

1. Ai fini del presente appalto il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

comparativamente più rappresentativi, dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e dalle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia.

2. La stazione appaltante, ai fini della determinazione dell'importo a base di gara, stima in € 31.920,00 il costo della manodopera vale a dire pari al 80% dell'importo a base di gara al netto dell'I.V.A.
3. Viene inoltre, stimato nel 20% dell'importo a base di gara, al netto dell'I.V.A., il costo per spese generali.

Articolo 13 – Costi della sicurezza del concorrente. Costi della sicurezza per rischio interferenziale.

1. Nell'offerta economica il concorrente, a pena di esclusione, deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 5, lettera d), del Codice.
3. I costi della sicurezza propri del concorrente devono essere specificati, a pena di esclusione dalla gara, dal concorrente medesimo nella propria offerta economica con l'attestazione del legale rappresentante del concorrente che i costi sostenuti per la sicurezza aziendale sono ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di gara.
4. Ai fini della presente gara si intendono per "costi della sicurezza propri del concorrente" i costi della sicurezza aziendale interni. Tra tali costi, ai fini della presente gara, rientrano i costi sostenuti dal concorrente, a mero titolo di esempio, per le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi; formazione, informazione e addestramento del personale; sorveglianza sanitaria nell'ambito delle attività del concorrente; gestione delle emergenze; DVR; attrezzature di lavoro e altri costi previsti dalla vigente normativa.
5. L'entità di tali costi è liberamente determinata dal concorrente, non è censurabile da parte della stazione appaltante e non influisce perciò, sull'aggiudicazione e sull'offerta stessa se non in fase di eventuale giustificazione in contraddittorio prevista in caso di anomalia dell'offerta.
6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
7. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

8. Si rappresenta, sotto il profilo del rischio interferenziale, che non si appalesa esistente la categoria di rischio prevista dalla vigente normativa e, conseguentemente, a norma dell'articolo 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, non si rende necessaria la redazione del DUVRI.

Articolo 14 - Lotto unico.

1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del Codice, la stazione appaltante precisa che l'affidamento del servizio di **"CSP"** del Comune di Pomigliano d'Arco in favore dei disabili del Comune di Sant'Anastasia, sarà aggiudicato in un unico lotto.
2. Nel sistema degli appalti pubblici, il "lotto di gara" identifica una specifica parte dell'oggetto dell'appalto la cui realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (Cons. Stato, sez. II, 7 novembre 2007, n. 2803). La scelta di frazionare gli appalti, mediante una suddivisione in lotti di gara, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, che deve operare una corretta pianificazione degli interventi e valutare se le "parti" di un intervento, singolarmente considerate, possiedono un'autonoma funzionalità ed utilità correlata all'interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell'opera complessiva.
3. La suddivisione dell'appalto in lotti di gara, secondo il parere della stazione appaltante, presuppone almeno tre condizioni di legittimità: a) la natura funzionale del lotto, come sopra specificato; b) la possibilità tecnica di realizzazione; c) la convenienza economica per la stazione appaltante.
4. La stazione appaltante ritiene che, per l'appalto in questione, non sussistono le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
5. Infatti le caratteristiche generali del servizio di **"CSP"** di cui al precedente articolo 7 del presente bando di gara, individuate dalla stazione appaltante non consentono un frazionamento del servizio in più lotti:
 - i. per l'esiguità del numero delle ore oggetto del lavoro con i disabili;
 - ii. per garantire la qualità della relazione;
 - iii. per consentire una strutturazione stabile dei rapporti e, conseguentemente, accompagnare gli utenti in un percorso di emancipazione finalizzato all'acquisizione di elementi minimi di autonomia.
6. La stazione appaltante, infine, ritiene che l'affidamento del servizio di **"CSP"** in un unico lotto possa ritenersi comunque adeguato alle prescrizioni di cui all'articolo 83 del Codice e che tale scelta non risulta, in ogni caso, sempre a parere della stazione appaltante, preclusiva della partecipazione di micro, piccole e medie imprese, come individuate dall'articolo 3, comma 1, lettera aa) del Codice, anche in considerazione della possibilità degli operatori economici di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice.

Articolo 15 – Soggetti ammessi a partecipare alla gara.

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del **"CSP"** gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice nonché



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

- gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
2. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della presente procedura di affidamento, possono partecipare alla procedura di affidamento del servizio di “CSP” anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del Codice.
 3. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
 - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
 - d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
 - g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
 - h) gli organismi della cooperazione di cui agli articoli da 2511 a 2545 del codice civile e al Dlncps n. 1577/1947 e successive modificazioni;
 - i) i consorzi di cooperative di cui all'articolo 27 e seguenti del Dlncps n. 1577/1947 e successive modificazioni e all'articolo 8 della legge n. 381/1991;
 - j) le cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, n. 381;
 - k) le piccole cooperative sociali di cui alla legge 7/8/1997, n. 266;
 - l) le ONLUS di cui al D.lgs. n. 460 del 4/12/1997 e successive modificazioni;
 - m) le fondazioni e le associazioni di cui agli articoli da 14 a 32 del codice civile;
 - n) gli enti di patronato di cui alla legge 30/3/2001, n. 152;



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

- o) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n. 383;
 - p) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al D.lgs. 4/5/2001, n. 207 e alla legge regionale n. 11/2007 e successive modifiche;
 - q) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
 - r) i Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI);
 - s) le società di cui al Titolo V, Libro V, del codice civile (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, altri tipi di società previste dal Titolo V, Libro V, del Codice Civile);
4. Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
 5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
 6. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
 7. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, designare ai fini dell'esecuzione del servizio, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
 8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
 9. È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto.
11. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
12. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 11 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di "CSP" delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del Codice.
14. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
15. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
16. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice purché abbia i requisiti soggettivi e oggettivi adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante recede dal contratto.
17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, ovvero nei casi previsti dalla normativa



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti soggettivi e oggettivi adeguati ai servizi ancora da eseguire.

18. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti soggettivi e oggettivi adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
19. Le previsioni di cui ai commi 16, 17 e 18 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice.
20. Le previsioni di cui ai commi 16, 17 e 18 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

Articolo 16 – Motivi di esclusione.

1. Costituisce motivo di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla presente gara, ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati (comma 1, articolo 80, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio delle Comunità europee;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile, false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo,



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

- quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione, con riferimento ai soggetti indicati al comma 1 la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto agli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (comma 2, articolo 80, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
 3. Le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice, devono essere rese o devono riferirsi ai seguenti soggetti: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
 4. L'attestazione del requisito di cui all'articolo 80, comma 1, deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 80, comma 3, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara sul sito istituzionale del committente (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In tali casi l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara sul sito del committente, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

penalmente sanzionata.

5. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara sul sito del committente. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
6. Le attestazioni di cui sopra nonché quella di cui all'articolo 80, comma 5 lettera l) del Codice (l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità), devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (articolo 80, comma 3, del Codice), oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.
7. Ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera l) del Codice la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura di gara l'operatore economico in una delle seguenti situazioni:
 - a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d) la partecipazione dell'operatore economico alla gara determini una



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non diversamente risolvibile;

- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara sul sito del committente e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- k) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

sono imputabili ad un unico centro decisionale.

8. Le attestazioni dell'operatore economico relative alla dimostrazione di non trovarsi nella situazione di cui al comma 7, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e di altri operatori economici a composizione plurima devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara in forma congiunta.
9. Le attestazioni dell'operatore economico relative alla dimostrazione di non trovarsi nella situazione di cui al comma 7, nel caso di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
10. Il concorrente è escluso dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della pubblicazione del presente bando di gara sul sito del committente.
11. Le attestazioni dell'operatore economico relative alla dimostrazione di non trovarsi nella situazione di cui al comma 10, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e di altri operatori economici a composizione plurima devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
12. Le attestazioni dell'operatore economico relative alla dimostrazione di non trovarsi nella situazione di cui al comma 10, nel caso di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
13. La stazione appaltante esclude l'operatore economico in qualunque momento della procedura di gara, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 7, 10 del presente articolo.
14. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all'articolo 80, comma 5 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

15. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 14 del presente articolo sono sufficienti, il candidato non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione al candidato.
16. Il candidato escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal comma 14 del presente articolo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
17. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
18. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
19. L'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, in essere dopo la data di pubblicazione del presente bando di gara sul sito del committente, comporta l'esclusione dell'operatore economico dalla presente procedura di gara.

Articolo 17 – Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale.

1. I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore, della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.
2. La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione.
3. Viene evidenziata la disposizione di cui al comma 2, articolo 1-quater della legge 21 giugno 2017, n. 96 per la quale, ai fini dell'esclusione del



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

concorrente dalle procedure di aggiudicazione di cui alla presente gara, la regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Articolo 18 – Requisiti di idoneità professionale.

1. Ai fini della sussistenza del requisito di idoneità professionale i concorrenti alla presente gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
2. Le società cooperative e i loro consorzi devono essere iscritte all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004, recante "Istituzione dell'Albo delle società cooperative in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223 – sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile".
3. Le società cooperative e i loro consorzi devono essere in possesso, alla data di pubblicazione del bando di gara del certificato di revisione o avvenuto invio della richiesta di revisione, ai sensi del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".
4. Alla domanda di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di "**CSP**" il legale rappresentante dell'operatore economico allega, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionali, apposita certificazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
5. In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'articolo 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

Articolo 19 – Requisiti di capacità economica e finanziaria.

1. Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria è dimostrato dal concorrente:
 - a) A pena di esclusione dalla gara, con la presentazione, in originale o copia autentica o copia conforme, di almeno due idonee referenze bancarie



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

- rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Nelle dichiarazioni bancarie deve essere fatto riferimento alla qualità dei rapporti in atto tra gli istituti bancari e il concorrente con riferimento alla correttezza e alla puntualità del concorrente nell'adempimento degli impegni assunti con gli istituti bancari, assenza di passività con gli stessi istituti bancari o con altri soggetti sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in possesso degli istituti bancari;
- b) A pena di esclusione dalla gara, con la presentazione, mediante dichiarazione resa dal legale rappresentante del concorrente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, del fatturato globale di impresa relativo agli anni 2014, 2015 e 2016. Il concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve indicare distintamente, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 il fatturato globale d'impresa che non può essere inferiore, per l'importo risultante dalla somma dei singoli fatturati dichiarati per gli anni 2014, 2015 e 2016, a pena di esclusione dalla gara, almeno al doppio dell'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., ovvero almeno pari a € 79.800,00;
2. I suddetti requisiti vengono richiesti allo scopo di verificare la solidità economica del concorrente rispetto all'entità dell'importo a base di gara. L'estensione temporale dei requisiti previsti dal presente articolo consente alla stazione appaltante di verificare se la solidità economica del concorrente è consolidata nel breve-medio periodo. Il possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo, costituisce, dunque, un indicatore, per la stazione appaltante, del livello di affidabilità, sotto il profilo economico, del concorrente e assume, pertanto, per la stazione appaltante, una rilevanza strategica ai fini dell'affidamento dell'appalto.
 3. La stazione appaltante, inoltre, ritiene che la richiesta del possesso dei suddetti requisiti è comunque adeguata alle prescrizioni di cui all'articolo 83 del Codice e che non risulta, in ogni caso, preclusivo della partecipazione di micro, piccole e medie imprese come indicate nell'articolo 3, comma 1, lettera aa) del Codice, anche in considerazione della possibilità degli operatori economici di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice.
 4. La comprova del requisito economico-finanziario di cui alla precedente lettera b) è fornita, ai sensi dell'articolo 86, comma 4 e allegato XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando di gara.
 5. Ove le informazioni sul fatturato globale non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni alla data di pubblicazione del bando di gara sul sito istituzionale della stazione appaltante, il requisito del fatturato globale viene rapportato al periodo di attività dell'operatore economico.
 6. Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato globale risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone sarà



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA.

Articolo 20 – Requisiti di capacità tecnica e professionale.

1. Il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale è dimostrato dall'operatore economico mediante:
 - a) la presentazione, a pena di esclusione, dell'elenco dei servizi di **Centro Sociale Polifunzionale per disabili (CSP)** prestati in ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. A pena di esclusione, il legale rappresentante dell'operatore economico deve produrre una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, sotto forma di elenco, nella quale devono essere riportati esclusivamente i servizi "**CSP**" erogati dall'operatore economico in ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 elencati in modo distinto per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 con l'indicazione del committente e dell'inizio e della fine del servizio erogato. In sede di verifica i servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, sono provati da certificati rilasciati e visti dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Sempre in sede di verifica, se trattasi di servizi prestati a privati, l'erogazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso operatore economico. Per "servizi analoghi" al servizio posto a gara si intendono, ai fini del presente appalto, i servizi di "**CSP**" erogati presso strutture pubbliche o private o gestite da enti pubblici o da enti privati o da enti religiosi o da organizzazioni del terzo settore. Il fatturato complessivo dei servizi di "**CSP**" effettuati in ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, non può essere inferiore, per l'importo risultante dalla somma dei singoli fatturati dichiarati per gli anni 2014, 2015 e 2016, a pena di esclusione dalla gara, all'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A. e degli oneri della sicurezza e, quindi, esso deve essere almeno pari a € 39.900,00. Il suddetto limite di accesso è motivato, oltre che dalla entità economica del servizio in questione, anche dalla particolare rilevanza dello stesso in funzione della prestazione da rendersi a favore della stazione appaltante. Tale requisito costituisce, dunque, indice dei livelli di affidabilità, sotto il profilo dell'esperienza maturata nella erogazione di servizi analoghi a quello di cui al presente appalto, del futuro contraente in ragione delle prestazioni oggetto di affidamento che, pertanto, assumono una rilevanza strategica per la stazione appaltante. Il suddetto requisito, secondo il parere della stazione appaltante, è comunque adeguato alle prescrizioni di cui all'articolo 83 del Codice e non risulta, in ogni caso, preclusivo della partecipazione di micro, piccole e medie imprese, come indicate nell'articolo 3, comma 1, lettera aa) del Codice, anche in considerazione della possibilità degli operatori economici di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice. Il fatturato specifico di cui al presente articolo è comprovato mediante copia conforme o copia autentica delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte. Ove le informazioni sul



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

fatturato specifico non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni alla data di pubblicazione del bando di gara, i requisiti del fatturato specifico vengono rapportati al periodo di attività dell'operatore economico;

Articolo 21 - Avvalimento.

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, per il presente appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare alla presente procedura di gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
2. Per quanto riguarda, ove richiesto dagli atti di gara, i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste dagli atti di gara.
3. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega alla domanda di partecipazione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
4. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
6. In relazione alla presente gara non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla presente gara, sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
7. Il contratto di appalto, in caso di aggiudicazione, è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara.
8. Non è consentito all'impresa ausiliaria di andare a sua volta in avvalimento dei



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

requisiti.

9. Per quanto non disciplinato o erroneamente disciplinato dal presente articolo, valgono le disposizioni di cui all'articolo 89 del Codice.

Articolo 22 – Cauzione provvisoria.

1. Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, dall'operatore economico, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice, pari al 2% (dueper cento) del prezzo base dell'appalto, al netto dell'I.V.A. e precisamente di importo pari a € 798,00 (euro settecentonovantotto), salvo quanto previsto all'articolo 93, comma 7 del Codice.
2. Ai sensi dell'articolo 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
4. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese, come individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), del Codice, e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
5. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
 - a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Banco di Napoli, Tesoriere del Comune di Pomigliano d'Arco, intestato a "Comune di Pomigliano d'Arco – Servizio Tesoreria Comunale", codice IBAN IT95V0101040070100000002134 (servizio mensa scolastica). Il concorrente deve riportare la seguente causale "Cauzione provvisoria gara mensa scolastica, anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, Comune di Pomigliano d'Arco" e il codice CIG della



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

- gara. In tal caso il concorrente deve indicare nell'offerta il codice IBAN utile ai fini dello svincolo della cauzione provvisoria e la restituzione dei contanti.
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice.
6. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
7. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
- a) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE di cui agli articoli 45 e 48 del Codice;
 - b) essere conforme allo schema tipo vigente, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 - c) essere prodotta in originale o in copia autentica o in copia conforme ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - d) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - e) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice.
9. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia autentica o copia conforme dei certificati posseduti, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000 e



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

successive modifiche.

10. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:
 - a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete o di altra associazione di concorrenti prevista dal Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il concorrente che partecipa alla gara in forma associata siano in possesso della predetta certificazione;
 - b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
 - c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
11. La mancata presentazione della garanzia provvisoria, a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice.
12. Ai sensi dell'articolo 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Articolo 23 – Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione.

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara e dal disciplinare di gara.
2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. In particolare:
 - a) ai sensi dell'articolo 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
 - b) ai sensi dell'articolo 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

- alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- c) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- d) ai consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'articolo 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- e) le reti di imprese di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
- i. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - ii. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - iii. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
2. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
3. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

4. Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Articolo 24 - Procedura di gara e criteri di aggiudicazione.

1. L'aggiudicazione del contratto sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del Codice, valutabile in base ai seguenti criteri che vengono indicati nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita dalla stazione appaltante: 1) offerta tecnica e 2) offerta economica.
2. Il punteggio massimo attribuibile alle offerte è pari a 100 punti di cui 75 punti saranno attribuiti dalla Commissione aggiudicatrice all'offerta tecnica e 25 punti all'offerta economica.
3. In base alle caratteristiche del servizio **CSP** riportate nel presente bando di gara e ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, il concorrente dovrà formulare un progetto di organizzazione, di gestione e di implementazione del servizio **“Centro Sociale Polifunzionale per disabili dell'Ambito territoriale N 25 – Comune di Sant'Anastasia”**. La valutazione del progetto consentirà alla Commissione di gara di attribuire il punteggio previsto per l'offerta tecnica.
4. In particolare il progetto dovrà essere formulato tenendo conto delle seguenti indicazioni:
 - 1) Descrizione sintetica delle problematiche delle persone disabili e dei loro familiari rispetto alle caratteristiche sociali, culturali, economiche del territorio dell'Ambito N 25 e, in particolare, del Comune di Sant'Anastasia;
 - 2) Descrizione sintetica della metodologia operativa che, considerata la caratteristica sperimentale del progetto, deve essere centrata sulla Globalità dei Linguaggi, disciplina della comunicazione e dell'espressione attraverso tutti i linguaggi comunicativo-espressivi, più nello specifico i linguaggi non verbali;
 - 3) Descrizione sintetica della organizzazione e della gestione delle seguenti azioni progettuali: a) campagna di sensibilizzazione in favore delle diverse abilità; b) avvio di integrate attività laboratoriali sul territorio e sportello di consulenza socio-educativa nel Centro Polifunzionale; c) produzione di 2 eventi pubblici gratuiti; d) monitoraggio, documentazione e valutazione del complessivo percorso realizzato;
 - 4) Tenuto conto di quanto stabilito dal presente bando di gara in riferimento alle figure professionali e ai titoli culturali richiesti, elenco nominativo del



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

personale per le seguenti figure professionali: a) 2 Educatori/Animatori specializzati (con master universitario o titolo abilitante) nella Globalità dei Linguaggi; b) 2 Animatori con funzioni di tutoraggio e assistenza ai Laboratori; c) 2 Operatori Socio-Assistenziali o Socio-Sanitari (preferibilmente un uomo e una donna); d) 1 Coordinatore generale specializzato (con master universitario o titolo abilitante) nella Globalità dei Linguaggi. In corrispondenza di ciascun nominativo deve essere riportata in mesi o in anni l'esperienza lavorativa degli operatori più sopra indicati.

- 5) Quadro analitico delle spese, rispetto all'importo a base di gara, che il concorrente prevede di sostenere per l'avvio e la gestione del servizio "Centro Sociale Polifunzionale per disabili dell'Ambito territoriale N 25 – Comune di Sant'Anastasia".
- 6) Proposta migliorativa rispetto alle caratteristiche del servizio "Centro Sociale Polifunzionale per disabili dell'Ambito territoriale N 25 – Comune di Sant'Anastasia" riportate nel presente bando di gara.

OFFERTA TECNICA (MASSIMO PUNTI 75).

1) Descrizione sintetica delle problematiche delle persone disabili e dei loro familiari rispetto alle caratteristiche sociali, culturali, economiche del territorio dell'Ambito N 25 e, in particolare, del Comune di Sant'Anastasia.	<u>Massimo punti 5 di cui:</u> Insufficiente: 0 punti Sufficiente: fino a un massimo di 2 punti Buono: fino a un massimo di 3 punti Ottimo: fino a un massimo di 5 punti.
2) Descrizione sintetica della metodologia operativa che, considerata la caratteristica sperimentale del progetto, deve essere centrata sulla Globalità dei Linguaggi, disciplina della comunicazione e dell'espressione attraverso tutti i linguaggi comunicativo-espressivi, più nello specifico i linguaggi non verbali.	<u>Massimo punti 20 di cui:</u> Insufficiente: 0 punti Sufficiente: fino a un massimo di 5 punti Buono: fino a un massimo di 10 punti Ottimo: fino a un massimo di 20 punti.
3) Contenimento del turn over degli operatori e modalità di sostituzione. Indicazione delle modalità di sostituzione del personale assente per eventi prevedibili e del personale che si assenta per eventi imprevedibili.	<u>Massimo punti 5 di cui:</u> Insufficiente: 0 punti Sufficiente: fino a un massimo di 2 punti Buono: fino a un massimo di 3 punti



AMBITO TERRITORIALE N 25
(Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

Gestione delle emergenze.	Ottimo: fino a un massimo di 5 punti.
4) Descrizione sintetica della organizzazione e della gestione delle seguenti azioni progettuali: a) campagna di sensibilizzazione in favore delle diverse abilità; b) avvio di integrate attività laboratoriali sul territorio e sportello di consulenza socio-educativa nel Centro Polifunzionale; c) produzione di 2 eventi pubblici gratuiti; d) monitoraggio, documentazione e valutazione del complessivo percorso realizzato;	<u>Massimo punti 10 di cui:</u> Insufficiente: 0 punti Sufficiente: fino a un massimo di 5 punti Buono: fino a un massimo di 7 punti Ottimo: fino a un massimo di 10 punti.
5) Tenuto conto di quanto stabilito dal bando di gara in riferimento alle figure professionali e ai titoli culturali richiesti, elenco nominativo del personale per le seguenti figure professionali: a) 2 Educatori/Animatori specializzati (con master universitario o titolo abilitante) nella Globalità dei Linguaggi; b) 2 Animatori con funzioni di tutoraggio e assistenza ai Laboratori; c) 2 Operatori Socio-Assistenziali o Socio-Sanitari (preferibilmente un uomo e una donna); d) 1 Coordinatore generale specializzato (con master universitario o titolo abilitante) nella Globalità dei Linguaggi. In corrispondenza di ciascun nominativo deve essere riportata in mesi o in anni l'esperienza lavorativa degli operatori più sopra indicati.	<u>Massimo punti 10 di cui:</u> Esperienza lavorativa in servizi uguali o analoghi a quello posto in gara inferiore a mesi 6: 0 punti; Esperienza lavorativa in servizi uguali o analoghi a quello posto in gara pari a mesi sei: 0,5 punti per ogni operatore; Esperienza lavorativa in servizi uguali o analoghi a quello posto in gara di un anno: 1 punto per ogni operatore; Esperienza lavorativa in servizi uguali o analoghi a quello posto in gara superiore a un anno 2punti per ogni operatore. Il punteggio complessivo che sarà assegnato a tale criterio di valutazione non potrà essere, in nessun caso, superiore a 10 punti. Per esperienza lavorativa prestata in servizi uguali a



AMBITO TERRITORIALE N 25
(Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

	<p>quello posto in gara si intende esperienza lavorativa in Centri Polifunzionali per disabili con caratteristiche sperimentali rispetto all'approccio metodologico dei Linguaggi Globali. Per esperienza lavorativa prestata in servizi analoghi a quello posto in gara si intende esperienza lavorativa in Centri Polifunzionali per disabili.</p> <p>Il legale rappresentante del concorrente, quindi, ai fini dell'attribuzione del punteggio dovrà dichiarare, per ogni operatore in elenco, se la prestazione lavorativa è stata effettuata in servizi uguali o analoghi a quello posto in gara con l'indicazione del committente pubblico o privato e la caratteristica del servizio svolto.</p>
<p>6) Quadro analitico delle spese, rispetto all'importo a base di gara, che il concorrente prevede di sostenere per l'avvio e la gestione del servizio "Centro Sociale Polifunzionale per disabili dell'Ambito territoriale N 25 – Comune di Sant'Anastasia".</p>	<p><u>Massimo punti 20 di cui:</u> Insufficiente: 0 punti Sufficiente: fino a un massimo di 5 punti Buono: fino a un massimo di 10 punti Ottimo: fino a un massimo di 20 punti.</p>
<p>7) Proposta migliorativa rispetto alle caratteristiche del servizio "Centro Sociale Polifunzionale per disabili dell'Ambito territoriale N 25 – Comune di Sant'Anastasia" riportate nella lettera di invito.</p>	<p><u>Massimo punti 5 di cui:</u> Insufficiente: 0 punti Sufficiente: fino a un massimo di 2 punti Buono: fino a un massimo di 4 punti Ottimo: fino a un</p>



AMBITO TERRITORIALE N 25
(Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

	massimo di 5 punti.
--	---------------------

OFFERTA ECONOMICA (MASSIMO 25 PUNTI).

Il punteggio relativo al prezzo, per un totale massimo complessivo di 25 punti, verrà attribuito in sede di gara secondo le seguenti modalità:

- al prezzo offerto più basso verranno assegnati 25 punti, mentre agli altri prezzi verranno assegnati punteggi decrescenti, calcolati in modo inversamente proporzionale al prezzo più basso, secondo la seguente formula:

$$X = \frac{B \times 25}{A} \text{ (punteggio massimo)}$$

Dove:

A= Prezzo offerta da valutare;

B= Prezzo offerta più bassa;

X= Punteggio attribuito all'offerta.

La somma dei punteggi che saranno attribuiti dalla Commissione di gara, in sede di valutazione delle offerte dei concorrenti non potrà superare i 100 (cento) punti.

Articolo 25 – Commissione di aggiudicazione.

1. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione.
2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante.
3. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Articolo 26 – Soccorso istruttorio.

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice.
2. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

rendere.

3. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
4. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Articolo 27 - Documento di gara unico europeo (DGUE).

1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione degli operatori economici alla presente gara di appalto, la stazione appaltante accetta il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE, attualmente editabile in formato word, consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice;
 - b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del Codice;
 - c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91 del Codice.
2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 del Codice, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.
3. La stazione appaltante può chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che lo segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 del Codice e, se del caso, all'articolo 87 del Codice. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice.
4. I concorrenti sono tenuti ad integrare il DGUE, con proprie dichiarazioni, rese conformemente a quanto stabilito dal bando di gara e dal disciplinare di gara, quando il documento di gara unico europeo, approvato dalla Commissione Europea, non contiene le dichiarazioni dovute dal concorrente in base alle modifiche del D.lgs. n. 50/2016 introdotte nell'ordinamento dal D.lgs. n. 56/2017, cosiddetto "decreto correttivo" ovvero quando il DGUE non contiene dichiarazioni espressamente richieste dal bando di gara e dal disciplinare di gara attinenti a dichiarazioni del possesso di requisiti speciali del concorrente rispetto alle caratteristiche del servizio CSP individuate dalla stazione appaltante.
5. Il concorrente può utilizzare anche il formato elettronico del DGUE reperibile



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

all'indirizzo internet <https://ec.europa.eu./tools/espd/filter?lang=it>. Come stabilito dal Codice le due versioni del DGUE, quella su carta e quella interamente elettronica possono coesistere fino al 18 aprile 2018.

Articolo 28 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.

1. Il plico del concorrente, a pena di esclusione, deve contenere l'offerta e la documentazione richiesta dal presente bando di gara e dal disciplinare di gara ed essere trasmesso all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pomigliano d'Arco (Na), C.A.P. 80038, Piazza Municipio, n. 1, **entro le ore 12,00 del giorno 14 novembre 2017** a mezzo raccomandata del servizio postale pubblico o privato.
2. Il plico deve contenere, a pena di esclusione:
 - a. una busta contrassegnata con la lettera A recante la dicitura "Documentazione amministrativa";
 - b. una busta contrassegnata con la lettera B recante la dicitura "Offerta tecnica";
 - c. una busta contrassegnata con la lettera C recante la dicitura "Offerta economica".
3. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pomigliano d'Arco (Na), C.A.P. 80038, Piazza Municipio, n. 1, di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.
4. Il plico, a pena di esclusione, deve essere recapitato, ai fini dell'ammissione alla presente gara, all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pomigliano d'Arco, entro e non oltre l'ora e il giorno stabiliti dal presente bando di gara.
5. Ai fini della ammissibilità del concorrente alla gara oggetto del presente bando di gara, farà fede la data e l'ora apposte sul plico dagli addetti all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pomigliano d'Arco.
6. Il recapito tempestivo del plico rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente. La stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
7. Il plico contenente le tre buste e ciascuna delle tre buste stesse, a pena di esclusione, devono essere sigillate e controfirmate, dal legale rappresentante del concorrente, sui lembi di chiusura. La sigillatura del plico e delle tre buste in esso contenute, a pena di esclusione, deve essere effettuata con ceralacca o mediante striscia adesiva, recante timbri e firme del legale rappresentante del concorrente. Non è ammessa, a pena di esclusione, la chiusura del plico e delle buste in esso contenute, mediante punti metallici. Ai fini dell'ammissione del plico e delle buste in esso contenute, è necessario apporre l'eventuale ceralacca o striscia adesiva sul lembo apribile delle buste, purché gli altri lembi delle medesime siano perfettamente resi ermetici dal fabbricante e pertanto non facilmente apribili, senza recare evidente traccia di manomissione. In caso di utilizzo di ceralacca non è necessaria l'apposizione di sigilli.
8. All'esterno del plico, a pena di esclusione, dovrà essere scritto in modo chiaro e ben leggibile l'indirizzo, la ragione sociale del mittente e dovrà essere apposta la seguente dicitura: **"OFFERTA PER LA GARA DI APPALTO DEL SERVIZIO**



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 – COMUNE DI SANT'ANASTASIA”.

9. L'offerta deve essere redatta secondo criteri e modalità contenute nel presente bando di gara e nel disciplinare di gara.
10. Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Articolo 29 – Offerte anormalmente basse.

1. I concorrenti forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
2. La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
 - a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
 - b) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 del Codice, rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio;
 - c) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del Codice.
4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
5. La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

Articolo 30 – Procedura di aggiudicazione.

1. La commissione giudicatrice, il **giorno 16 novembre 2017** alle ore 10,00 fissato per l'apertura delle offerte, presso la sede dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale N 25, in Pomigliano d'Arco (Na), Corso V. Emanuele, Palazzo Orologio, 309, in seduta pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a:
 - a) verificare la regolarità formale dei plichi pervenuti e alla numerazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa ("**A- Documentazione Amministrativa**"), l'offerta tecnica ("**B-Offerta tecnica**") e l'offerta economica ("**C-Offerta economica**") e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
 - b) verificare la regolarità della documentazione amministrativa, mediante apertura della busta "**A- Documentazione Amministrativa**";
 - c) all'apertura della busta "**B-Offerta tecnica**", per verificare la presenza dei documenti richiesti.
2. Dopo che il Presidente della Commissione giudicatrice avrà verificato la regolarità della documentazione presentata, dichiara l'ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità al bando di gara e al disciplinare di gara.
3. Successivamente la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta "**B – Offerta tecnica**" alla valutazione dell'offerta tecnica dei concorrenti secondo le disposizioni recate dall'articolo 22 del presente bando di gara.
4. La Commissione di gara, sempre in seduta pubblica, la cui ora e data verranno comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo, procederà alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica e all'apertura delle buste "**C-Offerta economica**" presentate dai concorrenti ammessi e procede ai calcoli dei relativi punteggi, secondo quanto disposto dall'articolo 22 del bando di gara, e al calcolo del punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi all'offerta tecnica ed economica, redigendo la graduatoria dei concorrenti.
5. A norma dell'articolo 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, la Commissione giudicatrice procede all'accertamento dell'anomalia dell'offerta a norma dell'articolo 97, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alle eventuali esclusioni dalla gara.
6. La gara viene aggiudicata, in via provvisoria, al concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivo più alto.
7. A parità di punteggio il servizio verrà aggiudicato al concorrente al quale sarà stato attribuito, dalla Commissione giudicatrice, il punteggio più alto all'offerta tecnica.
8. In caso di ulteriore parità la Commissione di gara procederà mediante sorteggio pubblico.



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

9. Le operazioni di gara saranno verbalizzate.
10. L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata agli accertamenti di legge e all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente della stazione appaltante.
11. Ai sensi dell'articolo 32 del Codice, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà all'aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente in sede di gara.

Articolo 31 – Varianti.

1. Non sono ammesse varianti.

Articolo 32 – Divieto di subappalto.

1. L'aggiudicatario del presente appalto è obbligato ad eseguire in proprio il servizio aggiudicato secondo le disposizioni recate dal bando di gara, dal capitolato speciale di appalto, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica in base alle quali il servizio oggetto di gara è stato aggiudicato.
2. È vietata qualsiasi forma di subappalto del servizio aggiudicato.

Articolo 33 - Ulteriori disposizioni

1. Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'articolo 97, comma 6, del Codice.
2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
3. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta.
4. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice.



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti dagli atti di gara.
7. Nei casi indicati all'articolo 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 34 – Proroga contrattuale.

1. Nelle more dell'espletamento della presente procedura di gara, allo scopo di non interrompere la erogazione del servizio **CSP**, l'amministrazione aggiudicatrice proroga la gestione del servizio a favore dell'attuale esecutore del servizio.
2. La proroga è adottata con determinazione dirigenziale dal Dirigente del Settore Affari Sociali.
3. I costi della proroga, di cui al presente articolo, per il periodo coincidente con l'inizio stimato del servizio **CSP**, sono detratti dall'importo a base di gara per il periodo decorrente dal 07/01/2018 qualora la stazione appaltante non ha ancora proceduto, in tale data, alla aggiudicazione provvisoria del servizio.

Articolo 35 – Varianti.

1. Non sono ammesse varianti.

Articolo 36 – Divieto di subappalto.

1. L'aggiudicatario del presente appalto è obbligato ad eseguire in proprio il servizio aggiudicato secondo le disposizioni recate dal bando di gara, dal capitolato speciale di appalto, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica in base alle quali il servizio oggetto di gara è stato aggiudicato.
2. E' vietata qualsiasi forma di subappalto del servizio aggiudicato.

Articolo 37 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

- 1 Le disposizioni di cui all'articolo 205 del Codice si applicano, in quanto compatibili, anche al presente contratto di appalto quando insorgano controversie in fase esecutiva del contratto stipulato, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Articolo 38 – Transazione.

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto del servizio CSP possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione



AMBITO TERRITORIALE N 25 (Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 CORSO V. EMANIELE –PALAZZO OROLOGIO, 309– 80038 POMIGLIANO D'ARCO-TELEFONO E FAX 0818844520-0818033153

giurisdizionale.

2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore 100.000,00 euro, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura comunale.
3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

Articolo 39 – Pubblicazione degli atti di gara.

1. Il presente bando di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto sono affissi all'Albo pretorio del Comune di Pomigliano d'Arco e pubblicati integralmente sul sito ufficiale del Comune di Pomigliano d'Arco, sezione Amministrazione Trasparente, all'indirizzo internet www.comune.pomiglianodarco.gov.it. E all'indirizzo internet del comune di Sant'Anastasia www.comunesantanastasia.gov.it

Articolo 40 – Trattamento dei dati personali.

1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando di gara.

Articolo 41 – Responsabile unico del procedimento.

1. Il Responsabile unico del procedimento di gara è la dott.ssa Margherita Beneduce Telefono: 081/8930209 – Fax: 081/8930211 – mail; margheritabeneduce@comunesantanastasia.gov.it PEC; servizisociali@pec.comunesantanastasia.it

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
Ambito Territoriale N 25
Dott. Antonio Cleopatra